

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1417-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 896)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 luglio 2013*

(Relatore: **FERRANTI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 1° agosto 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1417 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge reca misure omogenee, volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive; a tal fine: l'articolo 1 modifica gli articoli 280, 284, 386 e 656 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, con lo scopo di ridurre gli ingressi in carcere; l'articolo 2 interviene sulla legge n. 354 del 1975, prevedendo che i detenuti e gli internati possano prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità o a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi; l'articolo 3 modifica il testo unico sulle sostanze stupefacenti, nel senso di estendere l'applicazione del beneficio dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità, attualmente limitato ai soggetti che abbiano violato in maniera non grave le disposizioni in materia di stupefacenti, anche ad altri reati; l'articolo 3-bis interviene in materia di sgravi contributivi e fiscali, per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e internati; l'articolo 4 integra le competenze attribuite al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, conferendogli il compito di intervenire sulla destinazione e valorizzazione di beni immobili penitenziari;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, all'articolo 4, comma 1, nel prorogare dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, deroga implicitamente al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; al contempo, essendo gli effetti finali del medesimo articolo 4, comma 1, destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore, esso suscita dubbi quanto alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

il provvedimento in alcune sue disposizioni rinvia all'ordinamento vigente richiamando l'applicazione di talune norme "in quanto compatibili" o "ove necessario", (nell'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, e lettera b), n. 3), capoverso 1-quater, nonché nell'articolo 4, comma 6);

il decreto-legge in alcuni casi reca disposizioni che appaiono meramente descrittive, in quanto prive di portata innovativa dell'or-

dinamento, poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, richiamandola talora con formulazioni di carattere generale, talaltra riproducendo il contenuto di disposizioni già vigenti (si veda, a titolo esemplificativo: l'articolo 4, che al comma 4, primo periodo, assoggetta gli atti del Commissario straordinario al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente; nonché l'articolo 4, comma 9, che, ripetendo quanto già stabilito dall'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, conferma che "Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso");

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, nell'intervenire nella materia della gestione commissariale per le infrastrutture carcerarie, cui vengono conferiti nuovi compiti e poteri, anche derogatori, incide sul decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2012, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, laddove, in particolare, all'alinea dell'articolo 4, comma 1, si dispone che "Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014"; non appare chiaro, infatti, il significato del richiamo integrale del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, tenuto conto che parte dei contenuti del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono riprodotti ai successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 4; allo stesso tempo, il suddetto richiamo suscita perplessità sotto il profilo della tecnica normativa, in quanto parrebbe implicare una sorta di legificazione del contenuto di un atto amministrativo, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi (pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*), ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, nonché dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 (testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana);

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il provvedimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*), nell'integrare le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, assegna allo stesso anche il compito di provvedere al mantenimento e alla promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di "percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale", utilizzando in tal modo una locuzione il cui significato non appare di immediata comprensione;

infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-

normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008; il preambolo del decreto fornisce comunque alcuni elementi utili ai fini dell'analisi tecnico-normativa e di impatto sulla regolazione, laddove giustifica l'intervento legislativo urgente con l'insufficienza della disciplina vigente, la mancata adozione della riforma delle misure alternative, il mancato completamento del piano straordinario penitenziario e la contestazione mossa allo Stato italiano dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, la Commissione chiarisca la portata normativa dell'articolo 4, incerta anche in ragione della mancanza della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che sul punto avrebbe potuto fornire utili indicazioni, laddove richiama integralmente il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2012, – le cui disposizioni sono peraltro in parte riprodotte nel medesimo articolo 4 – procedendo eventualmente alla soppressione delle parole “che viene integralmente richiamato”;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si riformuli in termini più chiari l'espressione “*percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale*” contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*) ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »,

considerato che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

preso atto che il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie,

richiamato l'articolo 4, nella parte in cui amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, ivi richiamato, stabilendo in particolare che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti tra cui il mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati « su base regionale » e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (lettera b-bis), introdotta dal Senato);

evidenziata, in proposito, la necessità di chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 4 appare opportuno chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1417, approvato dal Senato, di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante « Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge, che novella la legge n. 193 del 2000 inserendovi un nuovo articolo 3-*bis*, valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 1 del predetto nuovo articolo 3-*bis*, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti, nella misura massima mensile di 700 euro per ogni lavoratore assunto, l'opportunità di chiarire se i soggetti detenuti nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, affinché queste ultime possano fruire del credito d'imposta, ovvero di integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta facendo esplicito riferimento anche ai soggetti destinatari delle predette attività formative;

b) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 3-*bis*, introdotto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge, il quale prevede un credito d'imposta, nella misura massima mensile di 350 euro per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti, valuti anche in questo caso la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se i soggetti semiliberi nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, affinché queste ultime possano fruire del credito d'imposta, ovvero di integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta facendo esplicito riferimento anche ai soggetti destinatari delle predette attività formative.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 78 del 2013 recante « Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »;

considerato che l'articolo 4 disciplina i compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, attribuendo allo stesso specifici poteri derogatori tra i quali figurano i poteri derogatori a specifiche previsioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia modificata la disposizione di cui all'articolo 4 espungendo il riferimento ivi previsto alle deroghe alla disciplina sui contratti pubblici, in modo da garantire la necessaria trasparenza dei lavori per gli interventi relativi alle infrastrutture carcerarie.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013 (C. 1417) e, in particolare, le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, che mirano a un recupero sociale dei detenuti, incentivando il loro inserimento in adeguati percorsi di lavoro e formazione;

preso atto, in particolare, che l'articolo 2 punta ad ampliare le modalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno, ferma restando l'applicabilità, laddove compatibili, delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità;

considerato che l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, oltre ad estendere l'ambito di applicazione temporale degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente a favore delle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai detenuti o internati, prevede una serie di crediti di imposta a favore delle imprese che assumono tali soggetti o che svolgono attività di formazione nei loro confronti;

ritenuto opportuno valutare la congruità della misura dell'incentivo di cui all'articolo 3-*bis* rispetto agli incentivi analoghi previsti nel decreto-legge n. 76 del 2013;

atteso che l'articolo 4, al comma 7, assegnando al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie una dotazione organica di ulteriori quindici unità, prevede per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni assegnato a tale strut-

tura, anche in posizione di comando o di distacco, la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

rilevato positivamente come, in base al medesimo articolo 4, comma 7, sia previsto che il personale in posizione di comando o di distacco presso la struttura del Commissario non abbia diritto a indennità o compensi aggiuntivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »;

rilevato, in via generale, che il decreto-legge in oggetto, recando misure volte a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario, costituisce una prima, seppure limitata, soluzione a tale problema, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

preso atto, in particolare, delle disposizioni volte a vario titolo a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, quali: l'articolo 2, lettera a), che inserisce il comma 4-ter nell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, al fine di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; l'articolo 3, che prevede l'inserimento, nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis per tutti i reati, salvo quelli più gravi; l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, in termini di previsione di sgravi contributivi per le imprese che assumono le predette categorie di soggetti; l'articolo

4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia;

considerato infine che durante l'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha introdotto la lettera *0a*) al comma 1 dell'articolo 1, al fine di modificare l'articolo 280 del codice di procedura penale, il quale nel testo attualmente vigente prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

considerato, peraltro, che per effetto della suddetta modifica al reato di atti persecutori (cd. *stalking*) di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale non sarà più applicabile la custodia cautelare in carcere, essendo punito nel massimo della pena con 4 anni di reclusione;

ritenuta tale esclusione non condivisibile, data la particolare odiosità del reato di *stalking*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sia espunta dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera *0a*), o in alternativa sia aumentato il massimo della pena prevista per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale portandolo fino a cinque anni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso 4-*ter*, primo periodo, dopo le parole: « sanitaria e di volontariato », le seguenti: « nonché associazioni di promozione sociale »;

b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di vietare la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze cautelari eccezionali, in caso di alcooldipendente o tossicodipendente che segue programma terapeutico.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78**

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque” »;

alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: « stabilisce » è sostituita dalla seguente: « dispone » e le parole: « le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « comunque le prioritarie esigenze »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: “il relativo verbale” sono inserite le seguenti: “, anche per via telematica” »;

alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: « trasmette » sono inserite le seguenti: « senza ritardo »;

alla lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al comma 9, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: “624” fino a: “dall'articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis, terzo comma”;

b) le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo codice,” sono soppresse ».

All'articolo 2, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a) **sono premesse le seguenti:**

« 0a) all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;

2) **sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”;**

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni” »;

identico;

identico;

alla lettera b), numero 3), **la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

« a) **nella lettera a)**, le parole da: “624” fino a: “dall'articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis, terzo comma” e le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo codice,” sono soppresse ».

All'articolo 2, comma 1:

identico:

« a) *identico:*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

“4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274” »;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) all’articolo 30-ter, comma 2, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “trenta” e la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “cento”;

a-ter) all’articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all’arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena” »;

alla lettera b), i numeri 1) e 2) sono soppressi;

alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: « commi 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 01, 1 » e dopo le parole: « magistrato di sorveglianza » sono aggiunte le seguenti: « che può disporre l’applicazione provvisoria della misura »; all’ultimo periodo, le parole: « comma 4-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio” »;

le lettere c) e d) sono soppresse.

(segue: testo della Commissione)

“4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. **L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.** Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274” »;

identico;

soppresso

identico;

identico;

soppresso

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: « di altri reati » fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: « di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). — 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"ART. 3-bis. — 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

(segue: testo della Commissione)

*All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: « di altri reati » fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: « di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o **psicotrope** e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona ».*

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3 e 3-bis" e le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse" ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto »;

al comma 1, lettera d), dopo la parola: « permuta » sono inserite le seguenti: « , costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi »;

al comma 1, lettera e), dopo la parola: « permuta » sono inserite le seguenti: « , alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi »;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013 »;

al comma 5, le parole: « sul cap. 5421 assegnato alla » sono sostituite dalla seguente: « sulla »;

al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi » e, al terzo periodo, le parole: « sul cap. 5421 assegnato alla » sono sostituite dalla seguente: « sulla »;

al comma 8, le parole: « sul cap. 5421 assegnato alla » sono sostituite dalla seguente: « sulla ».

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 4:

identico;

identico;

identico;

*al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario trasmette **semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti** una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013 »;*

identico;

al comma 6, le parole: « , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono soppresse;

identico;

identico.

Decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA COMMISSIONE (*)

—

(*) Le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in **neretto**. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in *neretto corsivo*.

(segue: testo del decreto-legge)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in
modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal
reato. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. *Identico:*

0a) all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 »;

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni »;

a) identico:

« 1-bis. Il giudice **dispone** il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare **comunque** le **prioritarie** esigenze di tutela della persona offesa dal reato. »;

a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: « il relativo verbale » sono inserite le seguenti: « , anche per via telematica »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. »;

2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: « tre anni » sono inserite le seguenti: « , quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), il periodo: « **423-bis**, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, **624-bis del codice penale**, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, **fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni** » è sostituito dal seguente: « 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, **del codice penale** »;

b) la lettera c) è soppressa;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « da eseguire, » sono inserite le seguenti: « e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

b) *identico*:

1) *identico*:

« 4-bis. *Identico*.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette **senza ritardo** gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. *Identico.* »;

2) *identico*;

3) *identico*:

a) nella lettera a), **le parole da:** « 624 » **fino a:** « dall'articolo 625 » **sono sostituite dalle seguenti:** « 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma » **e le parole da:** « e per i delitti » **fino a:** « del medesimo codice, » **sono soppresse;**

b) *identica*;

4) *identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO. 1-bis.

(Modifica al codice penale in materia di atti persecutori).

1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. *Identico:*

a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. I detenuti e gli internati **di norma** possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, **tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative**, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da **svolgere** presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, **le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali** o presso enti o organizzazioni, **anche internazionali**, di assistenza sociale, **sanitaria** e di volontariato. **I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.** Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »;

a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « trenta » e la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « cento »;

a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

« 1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis. »;

4) il comma 9 è soppresso;

c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

b) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*:

« *1-quater*. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi **01**, **1**, *1-bis* e *1-ter* è rivolta al magistrato di sorveglianza **che può disporre l'applicazione provvisoria della misura**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma **4**. »;

4) il comma 9 è **sostituito dal seguente**:

« 9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio ».

c) *identica*;

d) *identica*.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: « 5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale. »

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

(Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: « 5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche nell'ipotesi di **reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta**, da persona tossicodipendente o da assuntore **abituale** di sostanze **stupefacenti o psicotrope** e **in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione**, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale **o di reato contro la persona** ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 3-bis.

(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati).

1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato ».

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato »;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: « all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 3 e 3-bis » e le parole: « sulla base delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(*Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*).

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);

f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 4.

(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto;

c) *identica;*

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, **costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi** e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, **alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi** o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);

f) *identica;*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, **agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.**

7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. **Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013.**

4. *Identico.*

5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili **sulla** contabilità speciale del medesimo Commissario.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. **Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi.** Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili **sulla** contabilità speciale del medesimo Commissario.

(segue: testo del decreto-legge)

8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili **sulla** contabilità speciale del medesimo Commissario.

9. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2013.

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

CANCELLIERI, *Ministro della giu-
stizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0008520